

**REGIONE DEL VENETO**  
COMITATO TECNICO REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 18 febbraio 2016 n°4)

**PARERE n. 140 del 3/2/2021**

OGGETTO: **INFANTI E DE FAVERI SNC** - *“Modifica impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006”*,  
Comune di localizzazione: Portogruaro - (VE).  
Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 (DGRV n. 568/2018).  
**Discussione osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.**

**1. PREMESSA**

Il progetto in esame è stato discusso in Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/12/2020 con espressione di parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA con la seguente motivazione finale: *“la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi”*.

In data 30/12/2020 con prot. n. 555882 la Direzione Ambiente ha trasmesso al proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Proponente con nota acquisita al protocollo regionale con n. 7637 del 11/01/2021 ha inviato le proprie osservazioni, allegando la documentazione trasmessa ai Vigili del Fuoco in data 08/06/2020 e un elaborato *“Chiarimenti relativi alle integrazioni richieste in merito alla Valutazione di Impatto Acustico ambientale Previsionale relativa alla ditta Infanti & De Faveri S.n.c. del 13/05/2020”*.

**2. ANALISI DELLE OSSERVAZIONI**

Il proponente, partendo dal presupposto che al punto 4.3.5 (trattasi di osservazioni generali sul quadro di riferimento progettuale) della relazione istruttoria del 23/12/2020 il Comitato Tecnico Regionale VIA ritiene non sanabile il progetto con una richiesta di integrazione, riferisce che:

- solo alcune delle motivazioni riportate nel punto 4 della relazione istruttoria, sulla base delle quali il Comitato Tecnico regionale V.I.A. ha espresso il proprio parere non favorevole, potrebbero costituire motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare quelle dei **punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3**, le quali però risultano in conseguenza di una lettura diversa rispetto agli intenti del proponente;
- per gli altri **punti 4.1, 4.2, 4.3.4 e 4.4** della relazione istruttoria ritiene che le motivazioni siano sanabili con la presentazione di precisazioni e integrazioni.

**2.1 Analisi dei Punti 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3**

Si riportano di seguito le conclusioni estrapolate dalla relazione istruttoria del 23/12/2020 per ciascuno dei punti per i quali il proponente ritiene che sia stata data una lettura diversa rispetto ai propri intenti:

**Punto “4.3.1 Revisione del Layout: caratteristiche strutturali dell'impianto”**

Conclusione dell'analisi effettuata: *“Alla luce di quanto sopra illustrato, tenuto conto di quanto richiesto dal Piano Regionale Rifiuti, si ritiene che la dotazione impiantistica, dal punto di vista strutturale, edilizio, dei*

sistemi di captazione/abbattimento delle emissioni dell'impianto e delle attrezzature non sia sufficiente al raggiungimento degli standard ambientali minimi nella configurazione di progetto".

Si riporta un'analisi puntuale delle osservazioni presentate dal proponente con nota del 11/01/2020:

a) La controdeduzione del proponente mira innanzitutto a ribadire che:

- le lavorazioni che coinvolgono i rifiuti pericolosi si svolgono sempre all'aperto nella porzione sotto tettoia;
- soltanto le lavorazioni afferenti i rifiuti non pericolosi si svolgono nelle aree scoperte.

Si sottolinea innanzitutto che il "Quadro di riferimento progettuale – Relazione tecnica" individua come aree dedicate alle lavorazioni di selezione/cernita, eliminazione di frazioni estranee, riduzione volumetrica (R12) e recupero (R4) le aree operative n. 11, 13, 27 e 28 e viene specificato che "le aree operative sono scoperte (l'area 11 è parzialmente coperta), pavimentazione in CLS e dotate di inclinazione atta a convogliare le acque meteoriche al sistema di raccolta e trattamento in dotazione alla Ditta"; tale previsione progettuale è ulteriormente confermata dalla planimetria denominata "TAV. B06 – SDP – LAYOUT".

Si fa presente inoltre che nell'elaborato "Quadro di riferimento progettuale – Relazione tecnica" nella descrizione dell'operazione di selezione e cernita di RAEE, anche pericolosi, il proponente indica come aree dedicate quelle indentificate al n. 12,13,15, 20, 21 le quali risultano essere tutte scoperte.

Si ritiene pertanto di:

- confermare che l'esposizione del quadro progettuale riportata nell'istruttoria del 23/12/2020 risulta coerente con la descrizione effettuata dal proponente nella documentazione progettuale depositata in sede di istanza;
- riconfermare quanto già espresso nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/12/2020 ovvero che "lo stato di progetto non prevede alcun intervento strutturale di tipo edilizio o teso a confinare talune lavorazioni al chiuso, al fine di captare le emissioni diffuse che possono generarsi, in particolare dalle lavorazioni effettuate (come selezioni/cernite, miscelazioni, adeguamenti volumetrici, recupero metalli) e in generale dalla movimentazione, atteso che lo stoccaggio avviene, secondo quanto dichiarato, principalmente in contenitori chiusi e solo raramente i rifiuti sono stoccati "sfusi".

b) Il proponente evidenzia che il parere non favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 23/12/2020 per l'aspetto progettuale si baserebbe sull'errata interpretazione delle modalità gestionali descritte nel "Quadro di riferimento progettuale – Relazione tecnica", ribadendo che i rifiuti liquidi, fangosi e i rifiuti polverulenti non vengono mai rimossi dai contenitori con i quali vengono ritirati dal produttore e conferiti in impianto e che l'attività della Ditta per queste tipologie di rifiuti si limita alla raccolta presso il produttore, allo "stoccaggio" finalizzato al recupero-smaltimento (senza mai rimuoverli dal contenitore originale) e al conferimento all'impianto finale ottimizzando i trasporti.

Si riporta in primis un estratto della relazione tecnica: "i rifiuti entrano in impianto in via prioritaria già suddivisi per tipologia in appositi contenitori (...) in quanto ritirati in tal modo direttamente dal produttore. All'interno dell'impianto i suddetti rifiuti vengono stoccati e movimentati utilizzando gli stessi contenitori". Premesso che non risulta chiaro se il proponente avesse voluto intendere che "tutti" i rifiuti liquidi, solidi e polverulenti sarebbero stati gestiti esclusivamente in stoccaggio e movimentazione, tali descrizioni sono nettamente in contrasto con quanto richiesto nella tabella della relazione tecnica "codice rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, operazioni effettuate e aree di stoccaggio" nonché nell'Allegato "Elenco rifiuti, operazioni e Aree di stoccaggio" in cui sono precisati, per ciascun CER in ingresso, le lavorazioni cui si intende sottoporlo; dette lavorazioni consistono, ad esempio, in asportazioni manuali di frazioni "estranee" al rifiuto conferito, ovvero in selezione/cernita manuale finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee (per il successivo recupero), le quali, secondo quanto riportato dal proponente nelle osservazioni, verrebbero svolte senza sconfezionamento del rifiuto ovvero effettuando la lavorazione manuale senza la stesa a terra del rifiuto.

Anche nelle osservazioni presentate, il proponente non precisa se le attività di cernita manuale avvengano o meno con la stesa a terra del rifiuto o all'interno degli stessi contenitori, come sopra asserito.

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare:

- l'incongruenza tra la richiesta di sottoporre una serie di CER a talune operazioni (come la selezione/cernita), le quali devono garantire una efficienza minima in termini di separazione/qualità

AL 326 13 APR. 2021

delle frazioni cernite, e lo svolgimento delle stesse, per come viene prospettato; ciò non fa che confermare – oltre all'indeterminatezza e all'ambiguità della documentazione tecnica - l'inadeguatezza delle modalità gestionali e strutturali dell'impianto, al quale si richiede invece un adeguamento a livelli prestazionali più elevati, in linea con le altre installazioni analoghe;

- l'incongruenza tra quanto riportato nelle osservazioni e gli esempi medesimi che vengono descritti, i cui contenuti continuano a non fornire la necessaria chiarezza esplicativa (esempio CER 150110\* e CER 160107\*).

c) Per quanto concerne le attività di miscelazione, in particolare, il proponente puntualizza che le considerazioni del Comitato VIA non troverebbero fondamento per il fatto che *“i rifiuti entrano in impianto in via prioritaria già suddivisi per tipologia in appositi contenitori (cassoni, cassonetti, ceste, fusti, big-bags, cisternette, pallet, etc.) in quanto ritirati in tal modo direttamente dal produttore. All'interno dell'impianto i suddetti rifiuti vengono stoccati e movimentati utilizzando gli stessi contenitori”*. A tal proposito ribadisce nelle osservazioni che: *“Dati tali presupposti si ritiene superfluo e ridondante precisare le modalità di trattamento di tali rifiuti poiché facilmente evincibili dai presupposti già più volte elencati le quali si limitano al mero spostamento dei contenitori dalla zona di ricevimento a quella di stoccaggio attraverso le normali attrezzature impiegate”*.

Si ribadisce, come sopra già evidenziato, come la indeterminatezza e ambiguità della terminologia utilizzata nella relazione tecnica di progetto, renda difficile la comprensione del progetto che il proponente illustra.

#### **Punto “4.3.2 Nuovi CER e nuove tipologie di rifiuti”.**

Conclusione dell'analisi effettuata: *“Si ritiene che l'impianto non sia dotato delle attrezzature minime necessarie e dei relativi standard per la gestione di determinate tipologie di rifiuti”*.

Il proponente nella nota del 11/01/2020 osserva che le nuove tipologie di rifiuti (segnatamente fanghi palabili e oli esausti) non vengono mai rimossi dai contenitori con i quali vengono ritirati dal produttore, pertanto l'impianto non necessiterebbe di alcuna ulteriore attrezzatura o procedura, poiché *“L'attività richiesta si esaurisce nella semplice unione dei contenitori in un'unica area di stoccaggio [...] Le attività di stoccaggio, accorpamento e miscelazione avvengono spostando i contenitori chiusi con i mezzi in dotazione (carrelli elevatori) per essere collocati nell'area di stoccaggio preposta”*.

Si ribadisce quanto sopra espresso in ordine alla incongruenza tra la richiesta formulata in sede di istanza, nella quale si chiedono nuove tipologie di rifiuti gestibili in svariate lavorazioni (tabella *“codice rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto, operazioni effettuate e aree di stoccaggio”* nonché Allegato *Elenco rifiuti, operazioni e Aree di stoccaggio*) e le modalità di attuazione delle stesse.

#### **Punto “4.3.3 Incremento dei quantitativi gestibili”.**

Conclusione dell'analisi effettuata: *“Si ritiene che l'aumento dei quantitativi gestibili presso l'installazione non sia stato sufficientemente motivato e che non sia tecnicamente sostenibile”*.

Il proponente nella nota del 11/01/2020 osserva che in sede istruttoria il Comitato VIA ha evidenziato che non è stata fornita alcuna evidenza tecnica circa la capacità dell'impianto di trattare 1.350 Mg/giorno (in luogo degli attuali 101 Mg/giorno), in assenza di incrementi di spazi, di nuovi macchinari o attrezzature per le lavorazioni; è stato inoltre evidenziato che la proposta non ha individuato precisi quantitativi giornalieri di rifiuti trattabili nelle operazioni.

Per quanto riguarda la capacità di stoccaggio, il proponente osserva la mancata valutazione della tabella *“B.12-mod-C.12 Aree di stoccaggio di rifiuti SPD”* nella quale erano stati forniti maggiori dettagli; contestualmente integra ulteriori informazioni tecniche a sostegno della congruenza dell'istanza.

In ordine alla capacità giornaliera di gestione nelle altre operazioni, il proponente motiva la richiesta di incremento di potenzialità con la necessità della Ditta di procedere, per i medesimi rifiuti, a registrazioni multiple in ordine alle differenti lavorazioni che sono svolte all'interno dell'impianto, di talchè le stesse risulterebbero esclusivamente *“amministrative”*, finalizzate a scongiurare uno sfioramento della potenzialità autorizzata.

Fermo restando quanto osservato dal proponente nel merito della capacità istantanea di stoccaggio, in relazione all'incremento di potenzialità giornaliera si evidenzia che:

- la registrazione multipla è una modalità che viene evidentemente applicata anche allo stato attuale e autorizzato: l'incremento da 101 Mg/g a 1.350 Mg/giorno costituisce pertanto un reale incremento e non una mera riorganizzazione delle procedure amministrative;
- il fatto che la ditta intenda sottoporre a specifiche lavorazioni i rifiuti separatamente (come nell'esempio fornito: accorpate-miscelare-ridurre volumetricamente) non significa che i rifiuti non subiscano effettivamente una lavorazione.

## 2.2 Analisi dei Punti 4.1, 4.2, 4.3.4 e 4.4

### Punto "4.1 Osservazioni sul quadro di riferimento amministrativo"

In tale punto della relazione istruttoria del 23/12/2020 venivano riportate, in sintesi, le seguenti considerazioni:

- il proponente comunica di aver già provveduto a presentare al comando Provinciale dei Vigili del fuoco la richiesta di un nuovo Parere; l'attivazione di una procedura separata non è conforme, dal punto di vista amministrativo, a quanto previsto dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- il mancato invio di tale documentazione non ha permesso il riscontro dell'adeguatezza dei presidi ambientali volti a prevenire e /o ridurre gli impatti anche in caso di emergenza con la nuova configurazione impiantistica.

Il proponente nella nota del 11/01/2020:

- ribadisce la necessità di acquisire il titolo abilitativo inerente la prevenzione incendi e allega la documentazione già avviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- comunica che la richiesta della documentazione inerente il parere dei Vigili del Fuoco sarebbe dovuta emergere in fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione;
- comunica che più volte nel corso dell'iter del procedimento ha contattato il tecnico istruttore della pratica facendo presente la completa disponibilità per qualsivoglia tipo di integrazione e in tal senso nulla ci è stato richiesto;
- ritiene che tale elemento non sia mancante poiché completo ed esaustivo e verificabile mediante la semplice attivazione di richiesta alla scrivente o direttamente ai Vigili del Fuoco;
- ritiene sanabile con documenti già presenti al momento della valutazione.

### Punto "4.2 Osservazioni sul quadro di riferimento programmatico"

In tale punto della relazione istruttoria del 23/12/2020 veniva riportato:

*"Nella documentazione presentata non è presente una analisi della conformità del progetto*

- con il Piano di Gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui alla DCR n. 30 del 29/04/2015;
- con il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla DCR n. 90 del 19/04/2016;
- con il Piano di Tutela delle Acque di cui alla DCR n. 107 del 05/11/2009".

Il proponente nella nota del 11/01/2020:

- motiva la mancanza di un'analisi di conformità con il Piano di Gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui alla DCR n. 30 del 29/04/2015 considerando l'impianto già esistente ed autorizzato, rimandando alla valutazione già effettuata dalla Città Metropolitana di Venezia in sede di precedente autorizzazione; conviene sull'opportunità che tale analisi venga effettuata e si rende disponibile a integrare il quadro di riferimento programmatico;
- motiva la mancanza di un'analisi di conformità con il Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera di cui alla DCR n. 90 del 19/04/2016 ribadendo che *"in normali condizioni di operatività l'impianto, così come progettato, non genera emissioni in atmosfera diverse da quelle correlate al traffico veicolare"* e rimanda agli elementi forniti relativamente al quadro di riferimento progettuale per sostenere ulteriormente tale posizione; ad integrazione precisa che l'impianto si trova in zona "IT0513 - Pianura e Capoluogo bassa pianura" per la quale non emergono particolari condizioni di vincolo o prescrizione;
- rileva la mancanza delle informazioni legate al Piano di tutela delle acque di cui alla DCR n. 107 del 05/11/2009 e anticipa alcune informazioni che potranno essere oggetto di integrazioni in caso di prosieguo dell'iter autorizzativo evidenziando che comunque non aggiungono informazioni di rilievo rispetto a quanto già emerso dalla verifica del P.R.A. e di quanto riportato nel quadro di riferimento ambientale; precisa che in riferimento alla Carta dei Sottobacini Idrografici del PTA l'impianto ricade nel bacino e

sottobacino IO17/01 – Lemene: Veneto e in riferimento alla Carta della Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica del Veneto orientale indica un grado di vulnerabilità compreso tra “medio” e “alto”; ribadisce inoltre che la pavimentazione dell’area esterna è impermeabile, quindi non è possibile che si verifichino infiltrazioni nel terreno e inquinamenti della falda.

**Punto “4.3.4 Nuove operazioni di trattamento”.**

Si riporta la conclusione dell’analisi effettuata in tale punto della relazione istruttoria del 23/12/2020: *“Quanto sopra, unitamente all’assenza di un laboratorio interno per le prove di fattibilità delle miscele in deroga, fa ritenere che l’impianto non sia sufficientemente attrezzato in termini tecnici e gestionali per effettuare talune operazioni di gestione rifiuti, come la miscelazione in deroga”.*

Il proponente nella nota del 11/01/2020 ribadisce le modalità gestionali già sopra evidenziate (assenza di reale contatto tra i rifiuti, i quali restano confinati nei rispettivi contenitori) e fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni nel merito delle operazioni di miscelazione.

**Punto “4.4.1 Atmosfera e odori”.**

Si riporta la conclusione dell’analisi effettuata in tale punto della relazione istruttoria del 23/12/2020: *“Con riferimento alle considerazioni espresse per il quadro di riferimento progettuale in merito alle lavorazioni che avvengono nell’impianto, alle tipologie di rifiuti coinvolti e all’incremento di quantitativi richiesti, non si ritiene condivisibile l’assunto del proponente secondo cui l’attività realizzata nello stato di progetto “non genera emissioni in atmosfera significative” e la conseguente omissione della trattazione del relativo impatto in quanto ritenuto “non pertinente”. Le attività eseguite presso il sito produttivo originano emissioni di tipo diffuso. Si richiamano nel merito l’art. 269 comma 4 e l’art. 270 comma 1 e del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono l’obbligo di valutare la captazione e il convogliamento, sulla base delle migliori tecnologie disponibili, delle emissioni diffuse o assicurarne il contenimento, anche con interventi di carattere gestionale, alle fonti”.*

Il proponente nella nota del 11/01/2020 riprende le argomentazioni già illustrate nello Studio di Impatto Ambientale e analizzate dettagliatamente dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella relazione istruttoria del 23/12/2020 al punto 3.3.1; ribadisce che l’attività allo stato di progetto non genera emissioni in atmosfera significative e che l’impatto possa effettivamente essere considerato “non pertinente”.

**Punto “4.4.2 Acque”.**

Si riporta la conclusione dell’analisi effettuata in tale punto della relazione istruttoria del 23/12/2020: *“si ritiene che non siano stati quantificati gli impatti derivanti dal dilavamento dei rifiuti nella condizione di progetto e che non sia stata dimostrata l’adeguatezza dei presidi tecnici e gestionali per evitare il dilavamento e per il trattamento delle acque, in considerazione dell’incremento di quantitativi richiesti e delle tipologie di rifiuti coinvolti nelle lavorazioni”.*

Il proponente nella nota del 11/01/2020 ribadisce ulteriormente di aver collocato in area scoperta tutti i rifiuti non pericolosi e che tutte le componenti dilavabili presenti all’interno dei rifiuti possono essere gestite attraverso la *“depurazione di un impianto come nella fattispecie e normalmente adottata da analoghe realtà”*; ribadisce inoltre che tale impianto, fornito dalla Depur Padana Acque è stato modulato per trattare tutte le acque del piazzale adibito a stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e rimanda alla scheda tecnica dell’impianto; specifica inoltre che il fornitore, nello scegliere l’impianto, ha considerato tutta la dimensione del piazzale (comprensiva di vie di transito e non solo delle aree adibite a deposito) e non solo il trattamento delle acque dilavanti tutti i rifiuti non pericolosi, ma anche di quelli pericolosi e ritiene pertanto che l’impianto sia idoneo.

In merito alla considerazione del Comitato Tecnico Regionale VIA sul dubbio che i rifiuti stoccati nell’area coperta della tettoia e stoccati in cumuli o comunque non in contenitori chiusi possano essere sottoposti a dilavamento da eventi atmosferici il proponente dichiara che:

- ad oggi la copertura ha sempre offerto adeguato riparo ai rifiuti e non sono stati mai rilevati dilavamenti incontrollati;

AL DECRETO n. 326 del 13 APR. 2021

- a scopo cautelativo è stato scelto di allocare a confine con l'area scoperta i rifiuti contenuti in contenitori chiusi (liquidi e fangosi) in modo tale che, anche qualora dovesse verificarsi un evento meteorico imprevedibile, non si genererebbe alcuna condizione di pericolo in tal senso e tra l'altro possano fungere da ulteriore barriera a quanto collocato più all'interno della parte coperta.

Infine dichiara che la disposizione dei rifiuti nell'impianto e la dotazione del sistema di trattamento delle acque è stata progettata considerando le prescrizioni di cui all'art. 39 del PTA.

#### **Punto "4.4.3 Rumore".**

La relazione istruttoria del 23/12/2020 riportava che la valutazione previsionale di impatto acustico non consentiva di poter considerare dimostrato il rispetto di tutti i limiti previsti dalla Legge.

Il proponente con la nota del 11/01/2020 trasmette un allegato "*Chiarimenti relativi alle integrazioni richieste in merito alla Valutazione di Impatto Acustico ambientale Previsionale relativa alla ditta Infanti & De Faveri S.n.c. del 13/05/2020*".

#### **Punto "4.4.4 Inquinamento luminoso".**

La relazione istruttoria del 23/12/2020 prevedeva "*Nei documenti presentati dal proponente non sono presenti indicazioni in merito all'eventuale presenza di impianti di illuminazione delle aree esterne, che, qualora presenti, possono comportare un impatto in termini di inquinamento luminoso, non valutabile in assenza di indicazioni in merito alle loro caratteristiche ed in particolare alla loro conformità ai requisiti di cui alla LR 17/2009*".

Il proponente nella nota del 11/01/2020 mette in evidenza che l'esistenza dell'impianto è antecedente all'entrata in vigore della norma, e pertanto per esso è prevista la sola predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce verso l'alto; precisa inoltre che l'impianto è dotato di 2 fari alogeni collocati sulla struttura ad "L" puntati verso il basso i quali vengono spenti entro le ore ventuno nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale, condizione questa che fa rientrare il caso nella deroga prevista all'art. 9 comma 4 lett. b).

#### **Punto "4.4.5 Sorveglianza radiometrica".**

La relazione istruttoria del 23/12/2020 prevedeva "*Nella relazione tecnica riferita al quadro progettuale si fa riferimento ai controlli radiometrici da effettuarsi sui rottami ferrosi in ingresso e alla relativa procedura. All'interno della documentazione relativa al procedimento di VIA non sono tuttavia presenti documenti che descrivano le modalità di svolgimento dei suddetti controlli e delle azioni da intraprendere nel caso del ritrovamento di materiale contaminato*".

Il proponente nella nota del 11/01/2020, premettendo che le procedure legate alla sorveglianza radiometrica in caso di nuovo impianto devono essere disponibili solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, ritiene che gli elementi richiesti non rientrino tra le valutazioni finalizzate al rilascio autorizzazione e pertanto non possono configurarsi come motivi ostativi.

Il proponente dichiara comunque che i controlli radiometrici vengono effettuati sulle partite di rifiuti metallici in ingresso secondo procedure consolidate e già presenti allo stato di fatto, che possono essere fornite in caso di richiesta di integrazioni.

### 3. CONCLUSIONI

Si ritiene opportuno riportare integralmente la parte conclusiva dell'istruttoria del 23/12/2020, sulla base della quale il Comitato Tecnico Regionale VIA ha espresso il proprio parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA:

*"VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;*

*ESAMINATO lo Studio di Impatto Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all'istanza, nonché le note integrative trasmesse;*

*VISTE le carenze riscontrate nelle informazioni relative al quadro di riferimento programmatico;*

*CONSIDERATO che la conformità con i Piani di Settore (rifiuti, acque, aria) risulta essere un presupposto necessario per il rilascio di un parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto;*

*VISTE le valutazioni, inerenti al quadro di riferimento progettuale, riportate ai punti 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, riguardanti le carenze nella configurazione di progetto relative alle caratteristiche strutturali dell'impianto, alle attrezzature, alle modalità gestionali e alle procedure;*

*VISTE le carenze e le discrasie rilevate nel quadro di riferimento ambientale;*

*CONSIDERATO che dalle considerazioni e valutazioni puntualmente illustrate emerge che il progetto manca degli elementi essenziali, dal punto di vista programmatico, progettuale e ambientale*

*CONSIDERATO che le carenze sostanziali del progetto, sia dal punto di vista infrastrutturale che delle dotazioni tecnologiche, intese sia come attrezzature per lo svolgimento dell'attività sia come presidi ambientali per il contenimento degli impatti, e le conseguenti criticità ambientali rilevate, non sarebbero state superabili neanche con l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa".*

In merito all'esito dell'analisi della pratica risulta opportuno evidenziare in primis che il parere non favorevole al provvedimento di VIA non deriva, come indicato dal proponente in premessa alle osservazioni, dalla sola considerazione riportata al punto 4.3.5 inerente al quadro di riferimento progettuale, bensì da una **valutazione complessiva** della documentazione presentata, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista programmatico, progettuale e ambientale, così come illustrato dettagliatamente al punto 4 della relazione istruttoria del 23/12/2020.

In riferimento al **quadro amministrativo** si precisa che la documentazione inerente al parere dei Vigili del Fuoco non è stata richiesta in fase di verifica dell'adeguatezza e completezza della documentazione in quanto il proponente non ha evidenziato nell'Allegato A "elenco Autorizzazioni" la necessità di acquisire anche tale titolo, elemento emerso solamente in sede istruttoria dall'analisi dei contenuti della documentazione. A tal proposito, è inoltre opportuno precisare che l'istruttoria non viene effettuata da un tecnico istruttore, bensì da un gruppo istruttorio nominato dal Presidente del Comitato, e che le eventuali richieste di integrazione emergono sempre da un'analisi congiunta dei vari membri del gruppo nonché dal confronto con gli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento; tali richieste di integrazioni non vengono di prassi richieste telefonicamente o in via informale, bensì vengono condivise con il Comitato Tecnico Regionale VIA e solo successivamente trasmesse al proponente con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Alla luce dell'analisi di quanto illustrato al punto 2.1 della presente relazione, ovvero per i punti a cui, secondo il proponente, è stata data **"una lettura diversa rispetto agli intenti del proponente"**, si ritiene che gli elementi forniti non permettano di superare le criticità emerse nelle valutazioni puntuali già riportate al punto 4 della precedente relazione istruttoria del 23/12/2020 e si ritiene di confermare quanto già riportato nelle precedenti conclusioni: *"le carenze sostanziali del progetto, sia dal punto di vista infrastrutturale che delle dotazioni tecnologiche, intese sia come attrezzature per lo svolgimento dell'attività sia come presidi ambientali per il contenimento degli impatti, e le conseguenti criticità ambientali rilevate, non sarebbero state superabili neanche con l'acquisizione di eventuale documentazione integrativa"*. Si ribadisce pertanto che

l'eventuale richiesta di integrazione avrebbe portato ad un aggravio procedimentale senza fornire al Comitato Tecnico Regionale VIA gli elementi essenziali per poter superare le criticità riscontrate.

Alla luce dell'analisi di quanto illustrato al punto 2.2 della presente relazione, ovvero per i punti che secondo il proponente sono "sanabili con precisazioni e integrazioni", si prende atto che per alcuni di essi il proponente ha dato riscontro con la nota del 11/01/2021, allegando ad esempio la documentazione trasmessa ai Vigili del Fuoco e i chiarimenti in merito alla valutazione di impatto acustico; si prende atto inoltre che per i rimanenti punti il proponente si è reso disponibile a fornire ulteriore documentazione.

A fronte delle integrazioni da ultimo presentate si ribadisce ulteriormente che non si ritiene condivisibile considerare che l'attività allo stato di progetto non possa generare emissioni in atmosfera significative e conseguentemente considerare "non pertinente" la valutazione del relativo impatto. Anche in riferimento alla matrice "acque", pur dichiarando il proponente che la disposizione dei rifiuti nell'impianto e la dotazione del sistema di trattamento delle acque è stata progettata considerando le prescrizioni di cui all'art. 39 del PTA, si ritiene di non poter stabilire l'adeguatezza tecnica dell'impianto di depurazione nella configurazione di progetto senza una relazione tecnica che valuti la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente in relazione ai depositi di rifiuti e materie prime presenti e alle lavorazioni effettuate, comprensiva dei dati di correlazione tra la superficie di dilavamento e i volumi di acque di prima e seconda pioggia trattati dal depuratore presente presso l'installazione.


**Si conclude pertanto che le osservazioni nel loro complesso non hanno fornito elementi utili da poter modificare le considerazioni e valutazioni riportate al punto 4 della relazione istruttoria del 23/12/2020.**

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante di Veneto Sviluppo S.p.A.), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, conferma all'unanimità dei presenti il


**parere non favorevole**

al rilascio del provvedimento di VIA sul progetto in esame, così come già espresso nella seduta del 23/12/2020, in quanto la verifica effettuata non permette di escludere che la realizzazione e l'esercizio dell'intervento possano determinare impatti ambientali significativi e negativi.

Il Segretario del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*



Il Presidente del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
*Dott. Luca Marchesi*



Il Vice-Presidente del  
Comitato Tecnico V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

